



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc.Ex DGABAP 209.72.1/2021
Class. 34.43.01 / Fasc SS PNRR 8.93.1/2021

Oggetto. **[ID: 7557] Comuni di Torre Santa Susanna (BR), Mesagne (BR), Erchie (BR)**

Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Sparpagliata" e delle relative opere di connessione, avente una potenza nominale pari a 30 MW, ubicato nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne ed Erchie (BR).

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Luminora Sparpagliata S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

E pc

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

All' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Torre Santa Susanna
protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 16/10/2021, come da ultimo perfezionata e acquisita agli atti del MiTE in data con nota prot. 26077 del 02/03/2022, la Società Luminora Sparpagliata S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.

PREMESSO che il Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 36256 del 22/03/2022 di rettifica della precedente nota prot. 30705 del 10/03/2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, acquisita dalla DG ABAP del Ministero della Cultura con prot. n. 9613 del 11/03/2022, e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8360>.

CONSIDERATO che la DG-ABAP con nota prot. 11303 del 23/03/2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC del MiTE ha richiesto integrazioni alla Società con nota prot. n. 3365 del 25/05/2022, acquisita dalla DG ABAP con prot. n. 19821 del 25/05/2022, inerente Aspetti generali del progetto, Biodiversità, Uso del suolo, e Paesaggio relativamente ai fotoinserimenti e intervisibilità.

CONSIDERATO che la Società ha dato riscontro a quanto richiesto dalla CTVA del MiTE e trasmesso una nota esplicativa sintetica in data 14/06/2022, acquisita dalla DG ABAP con prot. 22756 del 15/06/2022, con evidenza delle modifiche apportate ai vari elaborati coinvolti, nonché un link dal quale scaricare la documentazione prodotta e il secondo avviso al pubblico.

CONSIDERATO che il MiTE con nota prot. n. 79089 del 23/06/2022 e acquisita dalla DG ABAP con prot. n. 24033 del 24/06/2022, ha provveduto alla ripubblicazione con Avvio di nuova consultazione e nuovo avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce con nota del 27/06/2022 è stata informata per le vie brevi dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma del MiTE al suddetto indirizzo.



CONSIDERATO che la Soprintendenza per le province di Brindisi e Lecce con nota del 27/06/2022 è stata informata per le vie brevi dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma del MiTE al suddetto indirizzo.

CONSIDERATO che con nota prot. 10740 del 07/07/2022 acquisita agli atti della DG ABAP con nota prot. 25685 del 08/07/2022 la Soprintendenza per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 2058 del 01/08/2022.

CONSIDERATO che il MiTe con nota prot. n. 11403 del 14/09/2022 acquisita agli atti della scrivente con prot. 3428 del 15/09/2022, ha trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero il parere n. 38 del 03/08/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

CONSIDERATO che la Società con propria nota del 16/09/2022, acquisita agli atti della scrivente con prot. 3597 del 20/09/2022, ha trasmesso alla Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS del MiTE e per conoscenza alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero, un sollecito all'adozione di determinazioni di competenza

CONSIDERATO che con nota prot. 194116 del 29/08/2022 acquisita agli atti della SS-PNRR con nota prot. 2881 del 30/08/2022 il MiTE ha sollecitato la trasmissione del parere di competenza a questo Ministero.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6008 del 23/11/2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MiTE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettali ulteriori trasmessi dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio.

VISTO il parere n. 38 del 03/08/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal Proponente si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "Sparpagliata", articolato in cinque lotti di impianto ubicati nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne ed Erchie, con potenza nominale pari a 30 MW e potenza di picco pari a 33,89 MW e delle relative opere connesse (cavidotto di connessione MT/AT, stazione di utenza, ampliamento stazione elettrica) che consistono, all'interno di ogni singolo lotto di impianto, in idonee linee interrato attraverso le quali i moduli fotovoltaici si congiungeranno alle cabine di conversione e trasformazione.

Il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 59.454 moduli che raggiungono un'altezza massima di oltre 2,50 metri, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno per una profondità di circa 2,50 m, oltre alle relative opere accessorie quali: n. 13 cabine di campo; n. 13 cabine con vano trasformatore; n. 13 trasformatori ad olio n. 140 inverter da 20 kVA; n. 5 cabine ausiliari; n. 3 cabine di raccolta e n. 5 cabine di consegna; e alle relative opere di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste.

Il parco fotovoltaico è posizionato su aree ad uso agricolo con una occupazione di superficie di circa 580.591,00 mq complessivi. La superficie totale degli impianti (580.591 mq), deriva dalla sommatoria dei mq dei singoli impianti quali:

- Lotto SP_1: (numero tracker 381) la superficie utilizzata per l'impianto ricade sui territori comunali di Torre Santa Susanna e Mesagne e l'area interessata ha una superficie complessiva di 165.542 mq.
- Lotto SP_2: (numero tracker 74) l'area occupata da tale impianto è nel comune di Mesagne e interessa una superficie di 61.046 mq.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEOss-pnrr@cultura.gov.it

- Lotto SP_3: (numero tracker 134) l'area occupata da tale impianto è nel comune di Torre Santa Susanna e interessa 86.047 mq di terreno.
- Lotto SP_4: (numero tracker 37) il sito oggetto dell'impianto ha una superficie di 32.378 mq nel territorio comunale di Torre Santa Susanna.
- Lotto SP_5: (numero tracker 475) la superficie utilizzata per quest'impianto ricade sul territorio di Torre Santa Susanna e la sommatoria dei mq delle singole particelle risulta essere pari a 235.578 mq.




Fig.1 - Inquadramento generale dell'impianto su IGM




Fig.2. Inquadramento generale dell'impianto su ortofoto



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEOss-pnrr@cultura.gov.it

A my
 24.11.2022

Anche la linea di connessione e la stazione di elevazione 150/30 KVA, interessa solo aree agricole e attraversa i comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne e Erchie.

Le opere di connessione sono costituite da un elettrodotto interrato lungo complessivamente circa 14.138,47 m.

La stazione di elevazione ricade nel territorio comunale di Erchie e interessa aree di complessivi mq 11.715.

Le cabine di sezionamento ricadono nel comune di Erchie.

L'impianto è posto su terreni pianeggiante incolti o episodicamente coltivati a seminativo.

Il progetto dell'impianto viene integrato dalla componente agricola. Nel progetto agrovoltaiico confluiscono azioni di recupero e valorizzazione quali: recupero dei terreni agricoli abbandonati e recupero degli habitat e delle biodiversità.

All'interno di ogni singolo lotto di impianto e lungo il perimetro sarà praticata la coltivazione agricola.

Oltre alla pratica agricola, in associazione con le fasce di impollinazione poste al di sotto delle strutture dei tracker e costituite da erbe e fiori, sarà introdotta l'attività di apicoltura (100 arnie).

Lungo il perimetro esterno della recinzione si realizzerà una barriera vegetale per contenere la visibilità dell'impianto attraverso la piantumazione di ulivi condotti a siepe.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di intervento così come rilevata dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato.

CONSIDERATO che dalla ricognizione dei beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1 lett. a), b), c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento effettuata dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i lotti oggetto di realizzazione dei campi fotovoltaici e il lotto in cui è prevista la costruzione della stazione di utenza:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

CONSIDERATI i diversi livelli di tutela previsti dal PPTR vigente, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelli di più ampio respiro volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR, pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

I lotti di progetto ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Mesagne, Torre Santa Susanna ed Erchie in prossimità dei nuclei urbani di Torre ed Erchie. La suddetta area è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari



di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Secondo le direttive del PPTR, i soggetti pubblici e privati *“promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale”*.

Inoltre, le *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I”* sottolineano come *“oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]”*.

Le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola.*

CONSIDERATA la presenza di beni tutelati nell'area vasta del progetto che risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Secondo quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere sopra citato, si rilevano i seguenti beni tutelati:

- Torre Santa Susanna, San Pietro a Crepacore: strutture abitative cronologicamente inquadrabili nel II-III sec. d.C., nonché un'area di necropoli del VII sec. d.C., da mettere in relazione con l'edificio di culto altomedievale - Vincolo Archeologico 24/08/1995 Istituito ai sensi della L. 1089 - recepito nel PPTR vigente come *Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico art. 142 lett. m;*
- Mesagne Malvindi – Campofreddo: Impianto termale di età romana Vincolo diretto e indiretto 20/07/1988 Istituito ai sensi della L. 1089 - recepito nel PPTR vigente come *Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico art. 142 lett. M.*

Nell'area vasta del SIA si rilevano, inoltre, i seguenti beni individuati dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate:

Componenti culturali e insediative:

- Masseria Spinella, Masseria La Coltella, Masseria S. Nicola e Masseria Tirignola nel territorio comunale di Torre Santa Susanna; Masseria Lello Bello nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino.

Inoltre, si segnala presso la Masseria Santoria nel territorio comunale di Torre Santa Susanna la Cripta di San Leonardo e S. Giovanni Battista sottoposta alle disposizioni di tutela diretta – Vincolo Architettonico – con decreto Ministeriale 18.12.2002.



CONSIDERATE le norme d'uso/di attuazione del PPTR gravanti sull'area di intervento per gli *ulteriori contesti paesaggistici*, sopra evidenziati, per i quali vigono le seguenti misure di salvaguardia: Art. 82 delle NTA del PPTR - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali ed insediative.

CONSIDERATA la ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (art. 10 e 44) ai sensi della parte II del Codice, così come effettuata dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere sopra citato.

BENI ARCHITETTONICI

Nelle vicinanze dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela architettonica ai sensi della parte II del Codice:

- Torre Santa Susanna, Cripta di San Leonardo e S. Giovanni Battista D. M. 18.12.2002.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela architettonica:

- Torre Santa Susanna, Chiesa di San Pietro delle Torri a Crepacore D.M. 25.01.1992.

BENI ARCHEOLOGICI

Le opere di connessione interferiscono con il vincolo archeologico di **Masseria canali (D.M. 13.07.2011)**: si tratta di un'area caratterizzata da solchi carrai incassati nel banco di roccia calcarea individuati per una lunghezza di oltre 510 metri e una larghezza complessiva di m 55, paralleli alla strada provinciale. Si riconoscono almeno 8 carreggiate, costituite da coppie di solchi paralleli scavati nella roccia dal transito continuo dei carri. L'analisi topografica della viabilità antica e degli insediamenti ad essa collegati - Oria e l'insediamento messapico de Li Castelli (San Pancrazio Salentino) - consente di inquadrare il tratto stradale individuato nell'ambito del sistema viario di età messapica.

L'area è così localizzata: Comune di Torre Santa Susanna fg. 45, p.lle 148p (ex 92p), 137p (ex 95p) 100, 137p (ex 106p), 145p (ex 129p), 135p (ex 46p), 49p, 31p 96p, 99.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- Torre Santa Susanna, San Pietro a Crepacore: strutture abitative cronologicamente inquadrabili nel II-III sec. d.C., nonché un'area di necropoli del VII sec. d.C., da mettere in relazione con l'edificio di culto altomedievale. Vincolo Archeologico D.M. 24.08.1995 Istituito ai sensi della L. 1089/1939;
- Mesagne Malvindi – Campofreddo: Impianto termale di età romana. Vincolo diretto e indiretto D.M. 20.07.1988 Istituito ai sensi della L. 1089/1939;
- San Pancrazio Salentino: Necropoli presso Masseria Pezza. Vincolo archeologico diretto e indiretto D.M. 07.07.1993.

CONSIDERATE le seguenti ricognizioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza ABAP le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli



sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **59.454 moduli** che raggiungono un'altezza massima di oltre **2,50 metri**, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno per una profondità di circa **2,50 m**, oltre alle relative opere accessorie quali: n. 13 cabine di campo; n. 13 cabine con vano trasformatore; n. 13 trasformatori ad olio n. 140 inverter da 20 kVA; n. 5 cabine ausiliari; n. 3 cabine di raccolta n. 5 cabine di consegna; e alle relative opere di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è **582.134,00 mq.**

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

Tale territorio appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi, quello insediativo e quello colturale, strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

L'impianto si colloca in un contesto territoriale, esteso tra Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Erchie e Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età messapica e romana, grazie alla presenza della viabilità di collegamento con il Salento orientale e sudoccidentale, in particolare il cosiddetto Limitone dei Greci, a nord est dell'impianto, e la via Sallentina, a sud ovest dell'impianto. Intorno a queste direttrici viarie, peraltro testimoniate non solo in forma indiziaria, si articolano numerosi insediamenti, aree di necropoli ben documentate, strutture termali.

L'impianto in valutazione, in particolare, risulta prossimo alla villa romana segnalata presso Masseria Tirignola, alle tracce di viabilità antica vincolate presso Masseria Canali, peraltro interferite dal cavidotto di collegamento, all'insediamento antico con continuità di vita segnalato presso Masseria Guidone (cfr. L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, Repertorio dei beni culturali archeologici della Provincia di Brindisi - 1975). Tra i numerosi siti noti nel comprensorio territoriale di riferimento, che consentono la ricostruzione dei diversi paesaggi storici la cui evoluzione ha determinato quello attuale, si devono segnalare in particolare la chiesa di San Pietro a Crepacore (Torre Santa Susanna), edificio di culto altomedievale con necropoli, sorto in prossimità di un insediamento con strutture abitative cronologicamente inquadrabili nel II-III sec. d.C., (sottoposto a vincolo con D.M. 24/08/1995 e recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico); l'impianto termale di età romana ancora esistente in loc. Malvindi - Campofreddo (Mesagne) (sottoposto a vincolo con D.M. 20/07/1988 e recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico); la necropoli presso Masseria Pezza a San Pancrazio Salentino (sottoposto a vincolo con D.M. 07/07/1993).

Nell'area, si segnalano inoltre:

- San Giacomo del Gaudio: necropoli messapica, abitato medievale;
- Masseria Torre Mozza: rinvenimento tombe messapiche, fattoria di età romana, tracce di insediamento medievale;
- Loc. I Monti, fattoria (età tardorepubblicana- età tardoantica);
- Loc. Pezzarotonda, villa e necropoli (età tardorepubblicana- età tardoantica);
- Masseria la Cattiva: tomba messapica a camera, materiali di età tardorepubblicana- primo imperiale);
- Masseria la Palombara: tombe messapiche;
- Masseria Guidone: insediamento antico a continuità di vita;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- Masseria Santoria Nuova, area con dispersione superficiale di materiali (età tardorepubblicana – età imperiale);
- Masseria Malvindi, area con dispersione superficiale di materiali (età romana);
- Masseria Campofreddo, villa (età romana);
- Villa Cacuti: insediamento preistorico;
- S. Antonio: insediamento rupestre medievale;
- Masseria S. Angelo: cripta dell'Annunziata;
- Masseria terme di Filippo: necropoli romana;
- Masseria Specchiulla: specchia;
- Masseria Tirignola: villa romana;
- Loc. Galesano: casale medievale;
- Loc. Tobiano: casale medievale con chiesa.

L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età messapica, romana e con continuità di vita nel periodo altomedievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo la suddetta viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come la presenza di *“Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”* determinando *“un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

2.2 BENI ARCHEOLOGICI

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la *“Relazione archeologica”* (inclusa nella documentazione specialistica) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base dei quali definisce un grado di rischio archeologico **“medio” nei lotti 1 e 2** per la prossimità ad aree caratterizzate da spargimento di materiale fittile, **“alto” nei lotti 3, 4, 5**, per la prossimità dell'area di intervento rispetto alla segnalazione di una villa romana, alla presenza di carraie e di materiale fittile sulla superficie dei campi confinanti con quelli interessati dall'impianto.

In aggiunta a quanto rilevato dall'elaborato suddetto, si evidenzia che il cavidotto di collegamento così progettato presenta un'interferenza diretta con un'area sottoposta a vincolo archeologico (Masseria canali - D.M. 13/07/2011), interessata dalla presenza di una direttrice viaria di epoca antica pertanto caratterizzata dalla presenza di solchi carrai che corrono parallelamente all'attuale via provinciale e che interessano un'area anche più vasta di quella delimitata dal decreto di tutela.

IMPATTI CUMULATIVI

Nell'area sopra descritta si rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua. I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti, dislocati tra di loro all'interno di una area di circa 3 km di diametro, serviti da differenti tracciati interpoderali. Confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli liberi, ma alcuni sono prossimi ad altri campi fotovoltaici in



esercizio. Nel raggio di 1 km dal perimetro di ogni lotto di progetto, gli elaborati progettuali rilevano la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici, di dimensioni comparabili a quelli progettato dal proponente, che sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento si rileva la presenza di altri campi fotovoltaici già in esercizio per un'estensione totale di ulteriori **400.000 mq** (circa 40 ha).

In quest'ottica rilevante attenzione va data anche all'antico tracciato denominato **"Limitone dei Greci"** che rappresenta un percorso strutturante il paesaggio circostante. Tale percorso, ancora oggi ben riconoscibile, consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, *Li Castelli*, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, *Rudiae*, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro. Inoltre, in epoca medievale ha segnato il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini e pertanto si registra la presenza di numerosi insediamenti ed emergenze culturali. Il **"Limitone dei Greci"**, classificata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica, coincide in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e coincide con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Inoltre, il **"Limitone dei Greci"** si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche.




Fig. 3. Inquadramento dell'area di intervento nel contesto territoriale con indicazione degli ulteriori impianti in corso di autorizzazione

Considerato invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici il cui iter di autorizzazione non è ancora concluso.

CONSIDERATO che, visto quanto sopra riportato, la SABAP per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale sopra riportato ha espresso **parere contrario/negativo** alla realizzazione dell'opera, evidenziando infine che «non si ritiene di poter fornire indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso inserimento di elementi artificiali nel suolo per scopi di utilizzo diverso da quello agricolo, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)».

CONSIDERATO che, **relativamente agli aspetti archeologici**, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale, esprimendo quanto sotto riportato:

«Come rilevato nella citata documentazione di progetto e ribadito nel parere della Soprintendenza, le opere in progetto si inseriscono in un "contesto territoriale, esteso tra Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Erchie e Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età messapica e romana, grazie alla presenza della viabilità di collegamento con il Salento orientale e sudoccidentale, in particolare il cosiddetto Limitone dei Greci, a nord est dell'impianto, e la via Salentina, a sud ovest dell'impianto.»

L'elenco puntuale delle evidenze archeologiche individuate nel territorio immediatamente circostante l'impianto consente di valutarne il notevole potenziale archeologico: la relazione di progetto assegna infatti un rischio archeologico "medio" ai lotti 1 e 2, a causa della prossimità con aree di dispersione di materiale fittile, e "alto" ai lotti 3, 4, 5, per la prossimità con una villa romana, con tracce di viabilità e con aree di dispersione di materiali archeologici. Viene inoltre segnalata un'interferenza diretta del cavidotto di collegamento con il tratto stradale di età messapica tutelato con il D.M. 13.07.2011, riconoscibile in un'area caratterizzata da coppie di solchi paralleli scavati nella roccia dal transito continuo dei carri.

Tutto ciò premesso, valutando anche la notevole invasività sul patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo delle opere progettate, che prevedono "59.454 moduli poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno per una profondità di circa 2,50 m, oltre alle relative opere accessorie quali: n. 13 cabine di campo; n. 13 cabine con vano trasformatore; n. 13 trasformatori ad olio, n. 140 inverter da 20 kVA; n. 5 cabine ausiliari; n. 3 cabine di raccolta e n. 5 cabine di consegna", lo scrivente Servizio concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Considerato infine l'elevato rischio di distruzione di beni archeologici a seguito della realizzazione delle opere in esame, resta ferma la necessità, laddove a seguito di successive, superiori determinazioni tale parere negativo venga superato, di sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, cc. 3 e 8 del D.Lgs. 50/2006».

CONSIDERATO che **relativamente agli aspetti architettonici**, il Servizio III della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con la Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce nell'esprimere parere negativo alla realizzazione del progetto.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10/09/2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.



CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "Campagna brindisina", nel quale ricade l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila



ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tutturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12)

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole (cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30).

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da vaste aree a seminativo prevalente* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla **salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali**; nonché dalla sua **valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)** (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invariante strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno di un sistema rurale consolidato compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza di tale tipo di impianti rappresenta un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale prevalentemente ricade l'area di impianto ("*Campagna brindisina*" tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale figurano:

- *Valorizzare il patrimonio identitario e insediativo;*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;*
- *Progettare la fruizione lenta dei paesaggi;*
- *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali.*

Direttive:

- *promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*



- *promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale);*
- *promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);*
- *valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano.*

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con gli obiettivi su indicati di valorizzazione del patrimonio identitario e insediativo del territorio poiché l'inserimento dell'impianto è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama consolidata del territorio rurale degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione, poiché, l'estensione dell'impianto e relative opere imponenti di recinzione e mitigazione perimetrale comprometterebbero diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla sua vocazione e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.



CONSIDERATO che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, che interessa 5 lotti per una superficie complessiva pari a 582.134,00 mq, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

VALUTATO che per quanto sopra riportato il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

VALUTATO che la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

VALUTATO che il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

CONSIDERATO che, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità al "**Limitone dei Greci**" e la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, la Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce ha rilevato l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e il "**Limitone dei Greci**" e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

VALUTATO che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e il "**Limitone dei Greci**" e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per i materiali costitutivi.

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEOss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

VALUTATO che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

VALUTATO pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturali che connotano il territorio.

VALUTATO che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto, il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

CONSIDERATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socioeconomiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area; in particolare si rileva la presenza diffusa lungo il *Limitone dei Greci*, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti il territorio in esame.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La"*



direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 5 km dal perimetro di ogni lotto di progetto, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto il cogente quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

[...]

c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri " ...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

“nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale”.

RITENUTO utile richiamare la “filosofia” del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; **considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.**

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell’ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l’ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell’area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e di “*ulteriori contesti*” (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell’area con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e dell’area archeologica tutelata, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi “*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati*” (art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l’intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariabili strutturali stabilite nelle Schede d’ambito del PPTR, in particolare in riferimento all’Ambito interferito dall’impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.



CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

VISTO il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Luminora Sparpagliata S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

PARERE NEGATIVO

Alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Luminora Sparpagliata S.r.l. per il **“Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Sparpagliata" e delle relative opere di connessione, avente una potenza nominale pari a 30 MW, ubicato nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne ed Erchie (BR)”**.

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Maria Teresa Idone



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

